

REGOLAMENTO

PER

L'ESERCIZIO DELLE VETTURE-OMNIBUS*approvato dal Consiglio Comunale**nella seduta del 30 novembre 1885 (1)*

1. La concessione di una o più linee per l'esercizio delle vetture-omnibus è fatta dalla Giunta, quante volte lo creda opportuno, ai varii richiedenti in base alle migliori garanzie e condizioni di buon servizio da essi presentate. La priorità della domanda non dà diritto a preferenza, essendo libera la Giunta di fare la concessione a chi meglio riputerà conveniente nell'interesse del servizio pubblico e del Comune.

2. La Giunta municipale rilascia la licenza per lo esercizio delle vetture-omnibus; stabilisce le stazioni, l'itinerario da percorrersi dalle vetture medesime, e l'orario sempre modificabili a piacimento della Giunta stessa; fissa il prezzo delle corse, e il numero delle vetture-omnibus per ogni linea da aprirsi al pubblico servizio, riservandosi sempre il diritto, quando la linea sia già in esercizio, di diminuire il numero stesso od anche di aumentarlo.

3. Le licenze non saranno rilasciate se prima le vetture-omnibus, i cavalli, i finimenti e il vestiario del personale non siano stati diligentemente ispezionati dagli

(1) V. Resoconto della seduta, a pag. 1431.

agenti comunali e da questi riconosciuti conformi alle prescrizioni del regolamento, e approvati dall'Autorità comunale.

4. Il concessionario deve, entro tre mesi dalla partecipazione della concessione ottenuta, attivare il servizio. Non attivandolo nel tempo prescritto, la concessione è nulla.

5. Le licenze avranno la durata di tre anni; e scaduto questo periodo, la Giunta è sempre in diritto di concedere o negare la proroga al concessionario cessante.

Qualora si presentasse una combinazione per l'esercizio di più linee da rispondere sotto tutti gli aspetti agli interessi del Comune e del pubblico, e la Giunta credesse opportuno dare alle licenze una durata oltre i tre anni, la Giunta stessa ne riferirà volta per volta al Consiglio.

6. Le licenze potranno essere revocate, anche prima della scadenza, o per soppressione di linea decretata dalla Giunta, o per riduzione del numero delle vetture-omnibus nella stessa linea, o per inadempimento agli obblighi di servizio, o finalmente per gravi motivi disciplinari o trasgressione ai regolamenti ed alle prescrizioni municipali, a giudizio della Giunta.

7. Il pagamento della tassa non effettuato come all'art. 9, e l'abusiva cessione o traffico delle licenze porteranno la decadenza dalla concessione.

8. Al concessionario verrà inflitta una multa di lire venti al giorno per ogni omnibus che mancasse al prescritto servizio. Gli saranno anche applicate proporzionate multe, da determinarsi nei singoli casi dall'Autorità comunale, quando sia renitente alle ingiunzioni di migliorare in un tempo prescritto i veicoli, i cavalli, i finimenti, e il vestiario del personale.

9. Per ogni vettura-omnibus autorizzata al servizio, il concessionario pagherà al Comune anticipatamente la

tassa di posteggio per occupazione del suolo pubblico in annue L. 200 in due rate semestrali.

10. Le vetture-omnibus saranno di tre tipi diversi: vetture-omnibus chiuse, vetture-omnibus modello *tram*, e vetture-omnibus modello *giardiniera* per la stagione estiva. Il Comune si riserva facoltà di far mettere in circolazione omnibus, a tre cavalli, con imperiale e con sedili per uso del pubblico.

11. Le vetture-omnibus devono essere solide, comode, decenti dentro e fuori, coperte e difese lateralmente a seconda delle stagioni. Saranno fornite di due grandi fanali, che dovranno essere accesi dall'imbrunire al terminare del servizio, uno dei quali, con cristalli di color rosso, sarà fissato nella parte anteriore, l'altro, con cristalli di color verde, posteriormente: entrambi dovranno essere collocati in modo da bene illuminare l'interno del veicolo.

12. La larghezza della cassa delle vetture-omnibus (chiuse) misurata all'interno sarà di metri 1.55, e l'altezza di metri 1.65.

La larghezza interna della cassa delle vetture-omnibus (modello *tram*) varierà da m. 1.60 a m. 1.65 e l'altezza da m. 1.80 a m. 1.85.

Le dimensioni delle vetture-omnibus (tipo *giardiniera*) saranno le seguenti: larghezza interna da m. 1.80 a m. 1.85, altezza interna da m. 1.80 a m. 1.90.

13. Le vetture-omnibus chiuse avranno internamente la capacità massima per 12 persone disposte a 6 per ciascun lato. Le vetture-omnibus (modello *tram*) avranno la capacità massima per 26 persone, delle quali 12 all'interno, 6 nella piattaforma anteriore e 8 nella posteriore; e quelle del modello *giardiniera* avranno la capacità massima per 20 persone, delle quali 4 nella piattaforma posteriore e 16 all'interno disposte a 4 per ogni banco. La piattaforma anteriore delle vetture-omnibus del modello

giardiniera è riservata al solo cocchiere, ed è proibito di ammettervi altre persone.

14. Le vetture di modello *giardiniera* potranno porsi in esercizio soltanto dal 1° aprile al 31 ottobre, restando espressamente vietato l'uso delle medesime negli altri mesi dell'anno.

15. Tutte le vetture-omnibus di una stessa linea saranno inverniciate in modo uniforme, e avranno un tipo unico, come al disegno da approvarsi preventivamente dall'Autorità comunale.

16. I cavalli dovranno esser forti, di bell'aspetto, scevri da vizi; e i finimenti dovranno essere solidi ed eleganti, secondo il modello imposto dal Comune, il tutto da constatarsi con accurate verifiche. Per le linee in salita potrà permettersi l'uso dei muli, purchè riuniscano i requisiti sopra indicati. Nei tratti di maggiore acclività è sempre permesso il trapelo: il cavalcante però avrà l'obbligo del vestiario uniforme come al seguente articolo.

17. I conduttori e i cocchieri indosseranno un vestiario uniforme come al campione da approvarsi dall'Autorità comunale.

18. I cocchieri dovranno, oltre il certificato d'iscrizione della R. Questura come al disposto dell'articolo 57 della legge di pubblica sicurezza, essere muniti di una licenza concessa loro dall'ufficio di Polizia Urbana quando sia constatato che abbiano superato l'età di anni 18, e siano di costituzione robusta e pratici nell'arte di condurre cavalli. Questi documenti dovranno tenerli sempre presso di loro per mostrarli ad ogni richiesta degli agenti della forza pubblica.

19. Al termine di ogni corsa e discesi i passeggeri, il conduttore dovrà diligentemente ispezionare l'interno delle vetture-omnibus per osservare se vi sia qualche oggetto dimenticato. Qualora ne trovasse, dovrà consegnarlo,

se possibile, sull'istante medesimo al passeggero proprietario, ed ove non ne possa fare la immediata rimessione, dovrà consegnar l'oggetto senza indugio al concessionario delle vetture-omnibus, che dovrà inviarlo con rapporto nel successivo giorno all'ufficio di Polizia Urbana.

20. Ai concessionari di vetture-omnibus incombe l'obbligo di tenere un esatto registro, nel quale dovranno essere iscritti il nome, cognome e l'abitazione dei cocchieri e conduttori, con l'indicazione della vettura-omnibus cui siano destinati giornalmente.

Tale registro sarà ostensibile, a semplice richiesta, agli agenti di Polizia Urbana.

21. Ogni concessionario di vetture-omnibus cambiando scuderia dovrà avvertire, entro tre giorni, del cambiamento l'Ufficio di Polizia Urbana.

22. Sebbene la disciplina del personale sia riservata al concessionario, non potrà egli rifiutarsi dal licenziare o sospendere dal servizio i cocchieri e conduttori in caso di più o meno gravi loro mancanze, qualora lo giudichi e lo imponga l'Autorità comunale nell'interesse dell'ordine e della disciplina.

Il rifiuto da parte del concessionario autorizza la stessa Autorità comunale ad applicargli multe pecuniarie, o a prendere altre disposizioni a carico del concessionario medesimo.

23. Per le vetture-omnibus si dovrà esattamente osservare l'orario e la tariffa prescritti dall'Autorità comunale. Le vetture-omnibus non potranno deviare dallo stradale rispettivamente assegnato, tranne il caso fortuito di impedita circolazione.

Nelle principali linee, che mettono in comunicazione i punti estremi della città, sarà prescritto un orario speciale in modo che il servizio abbia una maggiore durata in rapporto alle altre linee.

24. Le vetture-omnibus saranno distinte fra loro con un numero d'ordine. Il numero sarà assegnato dall'Autorità comunale, e il concessionario dovrà, a proprie spese e secondo il modello approvato, farlo dipingere allo esterno del veicolo in modo assai visibile.

Il numero non potrà essere nascosto, cancellato, o arbitrariamente variato.

25. Nella parte anteriore della vettura-omnibus, e in quella posteriore sarà indicata, a grosse lettere, con una tabella girante, la stazione terminale a cui si dirige il veicolo.

Ai fianchi della vettura-omnibus, in alto, saranno segnati i punti principali del percorso stradale.

La vettura-omnibus dovrà inoltre essere fornita di una tabella coll'iscrizione " *completo* ", da rendersi ostensibile al pubblico, a cura del conduttore, quante volte i posti siano stati occupati.

26. Il numero dei posti, di cui all'art. 13, sarà determinato per ogni vettura-omnibus dall'Autorità comunale in base alla verifica del perito-ispettore. La misura di ogni posto all'interno è fissata in centimetri 45.

È proibito di far entrare nelle vetture-omnibus un numero di persone maggiore di quello dei posti alla medesima assegnati. Dell'osservanza di tale disposizione è strettamente responsabile il concessionario.

Il numero dei posti sarà indicato nella licenza, e fatto noto ai passeggeri da una tabella affissa, ed a vista di tutti, nell'interno della vettura-omnibus.

Questa tabella conterrà pure la tariffa delle corse, ed un estratto del presente Regolamento.

27. Qualora le vetture-omnibus manchino sul cielo di sedili e ringhiere, è espressamente vietato di farvi ascendere alcuna persona.

28. All'ora determinata per la partenza, ogni vet-

tura-omnibus deve incamminarsi per la sua stazione terminale, qualunque sia il numero dei passeggeri raccolti.

In ogni punto della linea il conduttore, appena avvertitone da chi voglia scendere o salire, ha l'obbligo di darne, col cordone di chiamata, avviso al cocchiere il quale fermerà il veicolo. Tale fermata sarà regolata in modo da non imbarazzare la via pubblica e da non interrompere la circolazione delle altre vetture.

29. Allorchè la vettura-omnibus sarà in movimento, il conduttore prenderà il posto prefissogli all'esterno della vettura. Egli non potrà mai discenderne durante la corsa, nè ordinare la fermata al cocchiere, che in previsione di un pericolo, e nel caso indicato dall'articolo precedente. Con i passeggeri dovrà tenere un contegno serio e rispettoso, e vigilare alla stretta osservanza dell'orario ed alla sicurezza del veicolo. Sarà poi provvisto di un fischietto per dare il segnale di partenza e di arrivo nelle stazioni.

30. Le vetture-omnibus dovranno essere condotte, sì di giorno come di notte, al piccolo trotto nelle vie e nelle piazze, ed al passo nel voltare delle strade.

31. Nelle stazioni di partenza e di arrivo sarà costantemente affissa, a comodo del pubblico, una tabella contenente il numero delle vetture-omnibus che fanno il servizio nelle medesime, il nome e cognome del concessionario, del conduttore e del cocchiere, non che lo stradale e l'orario particolare di ciascuna vettura-omnibus, con l'indicazione delle rispettive partenze.

32. Sono obbligati i concessionari a provvedere un luogo apposito per il pasto giornaliero del personale di servizio.

Al personale delle vetture-omnibus è vietato di fare il pasto giornaliero sui veicoli o nei luoghi di stazione alla presenza del pubblico.

33. Ciascun concorrente alla concessione di una linea

d'omnibus dovrà dichiarare quale sia l'orario ed il salario che stabilisce per il personale di servizio e solo quando la proposta sia di soddisfazione dell'Autorità comunale verrà accordata la concessione richiesta.

34. Il prezzo di ogni corsa, come alla tariffa prescritta dal Comune, è invariabile, e può esigersi anche anticipatamente.

Sono esenti dal pagamento i bambini sotto i tre anni in compagnia di adulti, purchè non occupino uno dei posti a pagamento.

35. I passeggeri, che salgono nella vettura-omnibus a corsa incominciata, o ne scendono prima di giungere alla stazione terminale, sono tenuti al pagamento della corsa intiera.

36. È proibito di fumare nell'interno delle vetture-omnibus e d'introdurvi cani ed altri animali, non che oggetti voluminosi o molesti ai passeggeri. È pure proibito di farvi entrare persone in istato d'ubriachezza, o scamiciate o indecentemente vestite. Dell'osservanza di tali prescrizioni è responsabile il concessionario.

37. Alle vetture-omnibus resta interdetto il transito per la via del Corso fin dalle ore 3 pom. nei mesi da ottobre a tutto marzo e dalle ore 4 1/2 pom. in tutti gli altri mesi dell'anno. Durante tale interdizione, le vetture-omnibus della linea del Corso terranno il seguente itinerario:

Via Nazionale (già S. Romualdo), piazza dei SS. Apostoli, via S. Marcello, via dell'Umiltà, via dei SS. Vincenzo e Anastasio, via della Stamperia, via dell'Angelo Custode, via Due Macelli, piazza di Spagna, via del Babuino e viceversa.

38. Il cambio dei cavalli si fa in ore determinate, e in quei luoghi che verranno proposti dai concessionari ed autorizzati dall'Autorità comunale.

39. Quante volte l'Autorità comunale lo riputerà conveniente, le vetture-omnibus, i cavalli e gli arnesi relativi, e il vestiario del personale saranno sottoposti ad una generale ispezione. Le ispezioni ordinarie, linea per linea, avranno luogo una volta al mese.

40. I proprietari d'albergo, che tengono una vettura-omnibus pel servizio esclusivo della stazione ferroviaria, dovranno farne dichiarazione all'Autorità comunale. Questa in una carta speciale d'autorizzazione designerà l'itinerario che dovrà percorrere la vettura-omnibus dall'albergo alla stazione della ferrovia, e viceversa. L'itinerario non potrà essere abusivamente modificato, ed ogni variazione illegale darà luogo a contravvenzione.

41. Per l'accertamento delle contravvenzioni, per le conciliazioni, e per gli altri procedimenti, si osserveranno le prescrizioni dei Titoli XIII e XIV del Regolamento di Polizia Urbana.

42. Sono abrogati gli articoli dall'84 al 108 inclusivo del Regolamento per le vetture pubbliche e vetture-omnibus, pubblicato in Roma con ordinanza 5 febbraio 1874 N. 4868.

43. Alla promulgazione del presente regolamento, i concessionari di vetture-omnibus già in esercizio (esclusa la Società romana degli omnibus per la quale esistono impegni contrattuali) dovranno chiedere la nuova licenza alla Giunta per continuare nello stesso esercizio. La Giunta si riserva di concedere la nuova licenza, qualora i concessionari assumano formale impegno di uniformarsi, nel termine di sei mesi, alle prescrizioni degli articoli 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 del presente regolamento, e immediatamente a tutte le altre. In caso di rifiuto da parte degli attuali esercenti, sarà vietato l'esercizio, e, in caso d'inadempimento degl'impegni assunti, la Giunta si servirà del disposto dell'art. 6.